

## RELAZIONE TECNICA

### **ART. 1 (*Dichiarazione stato di emergenza nazionale*)**

La disposizione, che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 dicembre 2021 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **ART. 2 (*Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*)**

Trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 dicembre 2021; si novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 202, provvedendo a ridefinire la Zona bianca, la Zona gialla, la Zona arancione e la Zona rossa.

### **ART. 3 (*Impiego certificazioni verdi COVID-19*)**

Trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

### **ART. 4 (*Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*)**

Trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, novellando disposizioni di carattere ordinamentale, mantengono un carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

### **ART. 5 (*Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi*)**

La disposizione prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, n. 27, definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19. A tal fine è autorizzata a favore dello stesso Commissario straordinario la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Successivamente, il medesimo Commissario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

Al relativo onere si provvede riducendo di 45 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate ad erogare il credito di imposta spettante alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in proporzione a quanto da esse versato al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; in compenso, il predetto credito di imposta, finora previsto fino all'anno 2022, è riconosciuto, sempre nella misura di 45 milioni di euro, anche per l'anno 2023; al comma 4 si dà copertura alle risorse occorrenti ad erogare il predetto credito di imposta per l'anno 2023.

### **ART. 6 (*Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*)**

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Le disposizioni prorogate fino al 31 dicembre 2021 sono quelle elencate di seguito:



**1) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

**Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale**

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

**Semplificazioni in materia di organi collegiali**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale

**3) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

**Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

La disposizione prevede proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4) Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

**Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile**

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**5) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

**Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio**

La disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**6) Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

**Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**

La proroga della disposizione di cui all'art. 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**7) Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

**Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**8) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

**Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai sensi del comma 5 del predetto articolo 122, l'incarico è svolto a titolo gratuito. Inoltre il Commissario



opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali.

**9) Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41**

**Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica**

La proroga proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**10) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41**

**Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione**

La disposizione di proroga proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**11) Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41**

**Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari**

La proroga della disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha mero valore ordinamentale, dalla cui applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**12) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40**

**Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata**

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**13) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40**

**Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**14) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**

**Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19**

Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

**15) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**

**Sorveglianza sanitaria**

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**16) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**

**Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**



Si prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

**17) Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**

**Edilizia scolastica**

Le disposizioni di proroga hanno natura ordinamentale, in quanto prorogano il regime di semplificazione procedurale già previsto e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**18) Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176**

**Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile**

La disposizione reca unicamente norme di natura ordinamentale in quanto si limita a stabilire che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei Conti alle quali è ammessa la presenza di pubblico continuano a celebrarsi a porte chiuse; pertanto essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**19) Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176**

**Proroga udienze da remoto processo tributario**

La disposizione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**20) Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176**

**Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà**

La disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

**21) Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176**

**Durata straordinaria dei permessi premio**

La disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti che usufruiscono di permessi premio, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

**22) Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176**

**Detenzione domiciliare**

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si assicura che



la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

**23) Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76**

**Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici**

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

**ART. 7 (Misure urgenti in materia di processo civile e penale)**

La proposta normativa si inserisce nel solco degli interventi urgenti per garantire contemporaneamente la funzionalità dei servizi della giustizia - nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto - e il raggiungimento di obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di tutela per tutti i soggetti e gli operatori del settore giustizia coinvolti nei procedimenti civili e penali, attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid-19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale, evitando così di creare situazioni di affollamenti e copresenze anche nelle cancellerie giudiziarie oltre che nelle aule di udienza.

Si prevede pertanto di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2021 e nel pieno rispetto della certezza del diritto e delle tutele giurisdizionali, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto, che si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Si rappresenta, al riguardo, che con la presente proposta normativa si intendono confermare tra le misure ritenute opportune durante la gestione dello stato emergenziale causato dal COVID 19, quelle che risultano appropriate e valide in ambiti temporali successivi, anche per migliorarne la fruizione e la funzionalità da parte degli operatori della giustizia, in grado di assicurare il compiuto svolgimento dei processi civili e penali mediante l'ulteriore sperimentazione della modalità di deposito telematico degli atti e documenti nelle diverse fasi dei procedimenti civili e penali e della partecipazione alle udienze in ogni stato e grado, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

A tal fine, quindi, sono confermate le disposizioni di cui ai commi da 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ripresentate anche dagli articoli 23, 23-bis e 24 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nella specie si tratta, in ambito civile, delle disposizioni concernenti: il deposito telematico obbligatorio per tutti gli atti nel processo civile (art. 221, comma 3), l'udienza cd cartolare nel processo civile (art. 221, comma 4 e 23, comma 6 del DL 137/2020), il deposito telematico in corte di cassazione (art. 221, comma 5), la partecipazione a distanza alle udienze civili di alcune parti (art. 221, comma 6), lo svolgimento da remoto delle udienze civili (art. 221, comma 7 e 23, comma 7 del DL 137/2020), la semplificazione delle modalità di giuramento del consulente tecnico (art. 221, comma 8).

In particolare, si fa riferimento, quanto al servizio di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, al deposito di atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo



unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, siano assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Per quanto concerne l'ambito penale, sono state riproposte e confermate alcune disposizioni del D.L. 137/2020, quali: la possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di alcuni atti nel corso delle indagini preliminari (art. 23, comma 2), la partecipazione alle udienze da parte delle persone detenute mediante collegamenti da remoto (art. 23, comma 4), l'udienza c.d. cartolare nei giudizi penali dinanzi alla corte di cassazione (art. 23, comma 8), l'udienza c.d. cartolare nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione (art. 23, comma 8-bis), la possibilità di effettuare alcune deliberazioni con collegamenti da remoto (art. 23, comma 9), il rilascio con modalità telematica della copia esecutiva della sentenza (art. 23, comma 9-bis), l'udienza c.d. cartolare nei giudizi penali di appello (art. 23-bis), la semplificazione delle attività di deposito di atti nel processo penale, con l'attuazione del deposito telematico per alcuni atti e l'utilizzo della posta certificata per altri (art. 24). Infine, è stato previsto il differimento al 31 dicembre 2021 anche della disposizione contenuta all'articolo 23, comma 10 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, per i procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare, con conferma delle norme di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e delle norme dell'articolo 23 del D.L. 137/2020.

Si segnala, tuttavia, che le disposizioni di cui agli articoli 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si interviene, infine, sul comma 10 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, consentendo la prosecuzione delle modalità di fruizione dei colloqui a distanza da parte dei detenuti, fino alla data del 31 dicembre 2021. Dal punto di vista finanziario, trattandosi di un differimento temporale dell'applicazione delle misure attualmente utilizzate, non si ravvisano riflessi negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti connessi sono assicurati con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **ART. 8 (Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)**

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca, in materia di giustizia contabile, la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure, di carattere procedimentale, previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

#### **ART. 9 (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)**

L'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche ha previsto, ai commi 2 e 2 bis, misure in favore dei cd. lavoratori fragili, quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Cov-2 e che necessitano di particolari forme di tutela.

Il comma 2, in particolare ha disposto che l'assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021. Il comma 2-bis ha stabilito altresì che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 30 giugno 2021, i richiamati lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

La disposizione in esame prevede la proroga limitatamente al comma 2-bis fino al 31 ottobre 2021.

La proroga del comma 2-bis dell'articolo 26 del DL n. 18/2020 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. Si stima che i soggetti interessati possano essere circa 7.500 e la sostituzione sia



necessaria per 20 giorni, tenuto conto del periodo di ferie estivo, con un costo giornaliero di 113 euro comprensivo dei contributi dovuti. Pertanto, gli oneri che ne derivano per la finanza pubblica ammontano a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente è stata incrementata la relativa autorizzazione di spesa.

Ai relativi oneri pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

**ART. 10 (Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)**

La disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

**ART. 11 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)**

La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto si limita a stabilire un criterio di priorità nell'assegnazione di risorse già stanziato.

**ART. 12 (Norme transitorie e finali)**

I **commi 1 e 2**, che hanno natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 3 e 4** recano l'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro e la relativa copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.

**ART. 13 (Disposizioni finanziarie)**

Dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 14 (Entrata in vigore)**

Si prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

23/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

